Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2024, n. 25-291

Legge 241/1990. Legge regionale 44/2000, articolo 63. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione denominato ''accordo quadro'' con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per il supporto tecnico, scientifico ed informativo nelle attività di ricerca e approfondimento di competenza regionale relative al rischio sismico. Spesa massima complessiva euro 33.000,00.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **20** Adunanza 18 OTTOBRE 2024

Il giorno 18 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Marina CHIARELLI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 25-291/2024/XII

OGGETTO:
Legge 241/1990. Legge regionale 44/2000, articolo 63. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione denominato “accordo quadro” con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per il supporto tecnico, scientifico ed informativo nelle attività di ricerca e approfondimento di competenza regionale relative al rischio sismico. Spesa massima complessiva euro 33.000,00

A relazione di: Gabusi, Marnati

Premesso che:

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, istituisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” prevede all’articolo 4, comma 2, la possibilità per le componenti del Servizio nazionale della protezione civile (tra cui le Regioni) di stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 2, individua tra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato costituito con Decreto legislativo 381/1999, dalla fusione di cinque istituti già operanti nell'ambito delle discipline geofisiche e vulcanologiche: l’Istituto Nazionale di Geofisica (ING), l’Osservatorio Vesuviano (OV), l’Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania (IIV), l’Istituto di Geochimica dei Fluidi di Palermo (IGF) e l’Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico di Milano (IRRS);

l’INGV è una struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, quale suo mandato istituzionale, svolge attività tecnico-scientifica di monitoraggio e sorveglianza della sismicita', del vulcanismo e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea e fornisce pareri e relazioni di approfondimento su specifiche esigenze;

Richiamato che la legge regionale 44/2000, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 59/1997, all’articolo 63, comma 1, lettera b), assegna alla Regione Piemonte:

- il supporto geologico-tecnico, la verifica e la valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;
- la sorveglianza sullo sfruttamento del patrimonio minerario delle acque sotterranee profonde o molto profonde, sia minerali che termali, e il loro relativo monitoraggio che consente, oltre alla sorveglianza dello sfruttamento minerario, la caratterizzazione idrogeochimica/termale e le correlazioni con l’attività sismica;

Richiamato, inoltre, che:
- l’articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” dispone che “la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono determinate condizioni; tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- con la deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (ora riferibile all’articolo 7 del decreto legislativo 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016) nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, tenuto conto che le politiche regionali collegate alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla difesa del suolo, alla

pianificazione territoriale e all'organizzazione e coordinamento delle attività per la produzione di cartografia geologica di base e tematica e loro divulgazione, necessitano di essere supportate da approfondimenti scientifici per incrementare le conoscenze sui rischi naturali anche mediante attività di indagine, sperimentazione e divulgazione, hanno condiviso con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia i contenuti di uno schema di accordo quadro, che, in particolare, prevede:
- il raggiungimento di obiettivi di comune interesse in ambito geologico sul territorio regionale, sulla previsione del rischio sismico e sulla gestione del patrimonio minerario delle acque sotterranee profonde o molto profonde, sia minerali che termali;
- attività di ricerca, di raccolta, condivisione ed armonizzazione dei dati, di monitoraggio e controllo, da realizzarsi anche tramite la definizione di protocolli e di linee guida, lo sviluppo di sistemi di elaborazione e applicativi ed il trasferimento di best practices e conoscenze;
- l'accordo ha una durata triennale dalla data di sottoscrizione e sarà attuato tramite convenzioni non onerose da stipularsi, su specifiche tematiche ad opera della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e da convenzioni onerose da stipularsi, su specifiche tematiche ad opera della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Dato atto, inoltre, che:
- la suddetta Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, a tale fine, ha stimato una spesa complessiva massima pari ad euro 11.000,00 annui relativa al rimborso spese a favore di INGV, a parziale copertura di quanto sostenuto per spese di personale specializzato, per rilievi geofisici e altre attività tecniche necessarie ai fini dello svolgimento delle attività previste in attuazione dall'accordo stesso;
- l'importo massimo pari ad euro 33.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa 140976 "Spese per la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale del personale in materia sismica, geologica, idrogeologica, forestale e di difesa del suolo", Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 0902 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, come indicato di seguito:
- anno 2024, per un importo massimo di € 11.000,00;
- anno 2025, per un importo massimo di € 11.000,00;
- anno 2026, per un importo massimo di € 11.000,00;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento per l'importo massimo pari a euro 33.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati.
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Visto e considerato quanto in premessa,
la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di accordo di collaborazione denominato "accordo quadro" di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscriversi con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per il supporto tecnico, scientifico ed informativo nelle attività di ricerca e approfondimento di competenza regionale relative, nell'ambito dell'articolo 63 della legge

regionale 44/2000, al rischio sismico;

- di demandare la sottoscrizione del suddetto “accordo quadro” all’Assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Protezione civile e Gestione dell'Emergenza Profughi, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sua sottoscrizione;

- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ed alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nell’ambito delle rispettive competenze, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

- che l'importo massimo pari ad euro 33.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa 140976 “Spese per la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale del personale in materia sismica, geologica, idrogeologica, forestale e di difesa del suolo”, Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 0902 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, come indicato di seguito:
- anno 2024, per un importo massimo di € 11.000,00;
- anno 2025, per un importo massimo di € 11.000,00;
- anno 2026, per un importo massimo di € 11.000,00.

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-291-2024-All_1-Allegato1_Schema_Accordo_Quadro_INGV_Regione_Piemonte.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ai sensi dell'art.15 della Legge 241 del 7/8/1990
per il supporto tecnico, scientifico ed informativo nelle attività di ricerca e approfondimento di competenza regionale relative al rischio sismico

TRA

la Regione Piemonte, di seguito denominata anche "**Regione**", con sede e domicilio fiscale in Torino, Piazza Piemonte, n.1, Codice Fiscale 80087670016 e Partita IVA 02843860012, agli effetti del presente atto rappresentata, in virtù del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 1° luglio 2024 da ---------- Assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Opere pubbliche e Difesa del Suolo, Protezione civile e Gestione dell'emergenza profughi, nato a Canelli (AT), il 26/09/1980;

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di seguito denominato "**INGV**" con sede legale in Via di Vigna Murata n.605, 00143 ROMA, Partita IVA e Codice Fiscale 06838821004 in persona del legale rappresentante p.t. il ---------- domiciliato per la carica e agli effetti presso la sede dell'INGV;

di seguito, congiuntamente, definite le parti

PREMESSO CHE:

1) il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 *"Codice della Protezione Civile"*, all'art.13 lettera c) "Strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile" individua, tra gli altri, quale Centro di Competenza l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

2) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n. 59;

3) il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, istituisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

4) il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 assicura il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

5) la Regione, ai sensi della normativa vigente, esercita funzioni di pianificazione, programmazione e indirizzo per il governo del territorio e la tutela ambientale;

6) la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali*" in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997, n. 59, all'art. 63 comma 1 lettera b) assegna alla Regione Piemonte il supporto geologico-tecnico, la verifica e la valutazione degli studi redatti a

corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

7) la Regione attraverso i Settori Geologico e Sismico afferenti alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha il compito di attuare le politiche regionali collegate alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla difesa del suolo, alla pianificazione territoriale e all'organizzazione e coordinamento delle attività per la produzione di cartografia geologica di base e tematica e loro divulgazione, nonchè promuovere iniziative e studi di approfondimento sulla pericolosità sismica locale;

8) la Regione attraverso il Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque afferente alla Direzione Ambiente Energia e Territorio, esercita le sue funzioni ai sensi dell'art. 85 comma 1 lettera c) della l.r. 44/2000, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, mediante la sorveglianza sullo sfruttamento del patrimonio minerario delle acque sotterranee profonde o molto profonde, sia minerali che termali, e il loro relativo monitoraggio che consente, oltre alla sorveglianza dello sfruttamento minerario, la caratterizzazione idrogeochimica/termale e le correlazioni con l'attività sismica;

9) la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte) nelle proprie attività di censimento, elaborazione e diffusione dell'informazione geologica e ambientale, esponendo i dati geologici all'interno del geoportale dell'Agenzia;

CONSIDERATO CHE:

L'INGV ha il compito di promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo delle Scienze della Terra e della mitigazione dei rischi naturali, con particolare riferimento a quello sismico, vulcanico e ambientale.

L'INGV sviluppa ricerche finalizzate alla conoscenza della struttura crostale dell'Italia anche attraverso tecniche di geofisica di prospezione attiva e passiva.

L'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, promuove le attività di ricerca nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con Enti di ricerca e Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, sulla base di appositi programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo delle conoscenze.

Tutto ciò visto, premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

ALLEGATO 1

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo.

Il presente accordo quadro contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula delle convenzioni operative specifiche di cui al successivo art. 3

Per quanto non espressamente disposto dalle future convenzioni si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente accordo.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato a consolidare la collaborazione tra INGV e Regione per il raggiungimento di finalità di comune interesse tecnico-conoscitivo sul territorio regionale.

Le finalità dell'accordo sono quelle di:

a) attività di ricerca congiunta;

b) raccolta, condivisione ed armonizzazione dei dati;

c) definizione di protocolli e di linee guida;

d) attività di monitoraggio e controllo;

e) sviluppo di sistemi di elaborazione e applicativi;

f) trasferimento di *best practices* e conoscenze.

È fatto interesse delle parti promuovere un'ampia collaborazione nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, condividendo risorse, umane e strumentali, al fine di operare secondo una strategia univoca e condivisa con un efficace ed efficiente impiego delle risorse sopra citate, nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 3

(Strumenti per l'attuazione dell'accordo quadro)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di convenzioni operative specifiche, comprendenti anche eventuali indicazione tecniche, volte a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti specificatamente interessate alla tematica oggetto, nonché i compiti specifici, gli obiettivi, gli oneri, la tempistica e il relativo trattamento dei dati personali della collaborazione.

Le convenzioni di cui al punto precedente sono stipulate dalle singole strutture regionali competenti in materia.

ART.4

(Onerosità dell'Accordo Quadro)

Le parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente atto.

Sono a carico della Regione Piemonte eventuali spese di rimborso a parziale copertura di quanto sostenuto per spese di personale specializzato, per rilievi geofisici e altre attività tecniche necessarie ai fini dell'attuazione delle successive convenzioni operative di cui all'art. 3 per una spesa presunta massima di euro 11.000,00 all'anno.

ART. 5

(Attività in collaborazione)

La collaborazione tra le parti potrà espletarsi attraverso la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

In ogni opera o scritto, prodotti in esito alle attività e in collaborazione, disciplinate dal presente accordo e dalle convenzioni attuative dovrà essere menzionato l'intervento delle parti quali patrocinanti le attività medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in esecuzione del presente accordo quadro sarà di entrambe le parti.

ART. 6

(Copertura assicurativa e sicurezza in ambiente di lavoro)

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del proprio personale che frequenti la sede di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro.

INGV e Regione dichiarano che le attività di cui al presente accordo quadro si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro.

ART. 7

(Durata dell'accordo quadro)

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di anni tre.

Il presente accordo potrà essere rinnovato, nel rispetto della normativa vigente, solo previo consenso espresso per iscritto tra le parti, con scambio di comunicazioni via PEC, entro 6 mesi precedenti la naturale scadenza, dovendosi ritenere esclusa ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

ART. 8

(Modifiche)

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente accordo quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

ART. 9

(Responsabili e referenti dell' accordo quadro)

Per l'attuazione delle attività oggetto del presente accordo, le parti designano uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per INGV: ----------, afferenti alla Sezione Roma 1.

Per Regione Piemonte: Dirigente del Settore Geologico ----------.

ART. 10

(Recesso)

Le parti possono recedere dall'accordo mediante comunicazione scritta da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata - PEC da notificare con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi.

In ogni caso, il recesso dovrà mantenere indenne la controparte da ogni onere assunto in attuazione del presente accordo.

ART. 11

(Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

Per INGV il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella persona del Presidente e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è ---------- contattabile all'indirizzo e-mail dpo@ingv.it. Per quanto riguarda l'INGV l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link: https://www.ingv.it/it/privacy.

Per la Regione il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@cert.regione.piemonte.it.
Per quanto riguarda la Regione Piemonte l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link:
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/privacy-protezione-dei-dati-personali

ART. 12

(Domicilio e comunicazioni)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo quadro, le parti eleggono il proprio domicilio:
- Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte n.1, PEC: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- INGV in Roma, via di Vigna Murata n.605, PEC: aoo.roma@pec.ingv.it

Le comunicazioni tra le parti relative al presente accordo dovranno essere anche indirizzate ai referenti designati: ----------

ART. 13

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Il presente accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.
L'imposta di bollo è assolta dall'INGV.

ART. 14

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme del codice civile.

ART. 15

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ALLEGATO 1

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n.241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Presidente e legale rappresentante dell'Istituto

_____

Per la Regione Piemonte

Assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Opere pubbliche e Difesa del Suolo, Protezione civile, Gestione emergenza profughi

_____